

**SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE INTEGRATIVO FINALIZZATO ALLA
ATTUAZIONE DEL SUB AMBITO 27 S2.A – VIA PARADIGNA APPARTENENTE AL
DISTRETTO FUNZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA
PRODUZIONE (PSC 2030) E CONTRADDISTINTO COME AREA PRODUTTIVA DI
RILIEVO SOVRACOMUNALE (PTCP)**

ai sensi dell’art. 58 della L.R. 24/2017 e ss. mm.

Il giorno _____, alle ore ____, presso _____, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 58 della L.R. 21/12/2017 n. 24 e ss. mm. si procede alla sottoscrizione dell’Accordo Territoriale (Accordo)

TRA

Il Comune di Parma, rappresentato da _____, domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione Comunale in _____ - 43121 Parma, che agisce per dare esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____;

La Provincia di Parma, rappresentata da _____ domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione Provinciale in strada Martiri della Libertà n. 15 – 43123 Parma, che agisce per dare esecuzione alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. _____;

PREMESSO CHE:

In data 01/01/2018 è entrata in vigore la L.R. n.24 del 24/12/2017 e ss. mm. che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio e che all’art. 1 comma 4 ribadisce, la cooperazione delle amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del territorio, *secondo criteri di competenza e di leale collaborazione, all’elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al territorio e al monitoraggio della loro attuazione, anche mediante la stipula di accordi territoriali e l’istituzione di sedi stabili di concertazione;*

L’art. 58 della citata legge regionale prevede la possibilità per le Province, i Comuni e le loro Unioni di promuovere accordi territoriali per concordare gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani. I medesimi enti possono altresì stipulare accordi territoriali per coordinare l’attuazione delle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali;

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PCTP), approvato con deliberazione n. 71 del 07/07/2003 e s.m.i, individua nella tavola C9 le aggregazioni di Comuni in cui individuare le nuove aree produttive idonee ad assumere rilievo sovracomunale, di cui all'art. A-13 della L.R. 20/2000;

L'art. 36 *Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale*, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del citato piano distingue gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale destinati all'ampliamento di insediamenti esistenti, in quanto finalizzati al completamento e alla riqualificazione, con particolare riferimento al miglioramento dell'assetto urbanistico, dell'accessibilità, dell'organizzazione logistica, delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche;

La scheda 4 dell'Allegato 12 alle NTA del PTCP, avente ad oggetto *l'Ambito 1.1 Area produttiva di rilievo sovracomunale Parma – ampliamento di un'area esistente*, disciplina la realizzazione dell'ambito quale Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), ai sensi della DGR 1238/2002, e stabilisce che, per l'attuazione delle nuove aree previste dal PSC del Comune di Parma, approvato il 27.03.07, deve essere sottoscritto apposito accordo territoriale integrativo di quelli già stipulati;

EVIDENZIATO CHE:

Con deliberazione consiliare n. 53 del 22 luglio 2019, il Comune di Parma ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC2030) con il quale ha definito la pianificazione di livello strategico del territorio comunale;

Il PSC2030, conformemente a quanto stabilito dal PTCP vigente, identifica nel quadrante nord della città un Distretto Funzionale dell'innovazione e sostenibilità della produzione, attuabile nel rispetto dei parametri generali, definiti dall'ambito produttivo di rilievo sovracomunale Lineare Nord – 27 APS che include le aree di trasformazione soggette a scheda norma C8 e C9, già oggetto di accordo territoriale;

L'art. 2.6 "Politiche per i Distretti Funzionali" dell'elaborato NR01a del PSC2030 disciplina le grandi aree specializzate per la qualificazione e lo sviluppo delle grandi funzioni urbane di rilievo regionale legate, fra l'altro, all'innovazione e sostenibilità della produzione, e ribadisce che per i Distretti Funzionali o le loro parti, contraddistinti come aree produttive di rilievo sovracomunale, in relazione alla presenza di servizi e funzioni che li caratterizzano in tal senso, è operativa la disciplina urbanistica delle trasformazioni contenuta negli Accordi Territoriali sottoscritti dal Comune e dall'Amministrazione Provinciale;

L'art. 2.16 dell'elaborato NR01a del PSC2030 conferma che le aree produttive di rilievo sovracomunale fanno parte dell'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) di livello sovracomunale individuata dal PTCP;

RILEVATO CHE

La L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., entrata in vigore in data 01/01/2018, pur abrogando la L.R. 20/2000, all'art. 4 dispone che durante la prima fase quadriennale del periodo transitorio potessero essere adottate le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente (nel caso di cui trattasi variante al POC, al RUE ed alla ZAC) ed i piani urbanistici attuativi di iniziativa e pertanto con atto di Consiglio Comunale n. 97 del 13/12/2021 è stata adottata una variante specifica al POC vigente finalizzata all'inserimento di un intervento di nuova urbanizzazione, denominato sub ambito 27 S2.A, all'interno del menzionato Distretto Funzionale, con contestuale adozione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (PUA);

La variante POC e il connesso PUA sono finalizzati al potenziamento e al raggiungimento degli obiettivi di qualità del quartiere produttivo di rilievo sovracomunale, attraverso sia la realizzazione di edifici, basata su criteri innovativi e sostenibili, sia grazie a infrastrutture e dotazioni pubbliche di interesse anche sovracomunale, realizzate pure al di fuori del comparto di attuazione;

Il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica di ValSAT, allegati all'atto di Consiglio Comunale n. del di approvazione del Sub Ambito 27 S2.A, hanno verificato l'intervento all'interno del contesto paesaggistico e territoriale esistente e le eventuali interferenze con le matrici territoriali, antropiche e ambientali, nonché gli standard e gli obiettivi ambientali previsti per le APEA. In considerazione delle matrici significativamente attinenti al contesto di riferimento, gli studi non hanno rilevato impatti significativi né per l'ambiente circostante né per la salute e il benessere della popolazione ivi gravitante e di futuro accesso;

PRESO ATTO CHE:

L'attuazione dei sub ambiti individuati dal PSC 2030 è regolata dalla disciplina della perequazione urbanistico-ambientale di cui all'art. 1.14 delle relative NTA, NR 1a;

In merito alla capacità edificatoria derivante dall'acquisizione di crediti edilizi (CE), il Sub Ambito 27S2.A individua aree di cessione che generano CE, collocate in zone a ridosso dell'asse autostradale e ferroviario e destinate dal PSC2030 ad "area di mitigazione";

Tali aree sono volte a perseguire la realizzazione di una barriera vegetale finalizzata alla riduzione dei fattori climalteranti, alla diminuzione dell'impatto dell'autostrada e dell'alta velocità sulla qualità dell'aria e del rumore, nonché alla mitigazione degli effetti dei

cambiamenti climatici, così come prefigurato dal *master plan* “Kilometro Verde”, approvato con atto di Giunta Comunale n.332 del 14/10/2019;

EVIDENZIATO CHE

Nell’ambito di una più ampia pianificazione generale che prevede la laminazione delle acque meteoriche dell’area a valle della linea ferroviaria ad alta velocità, occorre attuare un intervento riguardante la realizzazione della “Cassa di Espansione del canale Naviglio” (cassa n.2 consortile) e delle opere ad essa collegate (collettore fognario denominato “Adduzione Ovest”), funzionale alla sistemazione delle problematiche idrauliche connesse alle aree di espansione previste dagli strumenti urbanistici in questa zona del territorio comunale e costituente recapito idraulico anche del sub ambito 27 S2.A;

A tal fine con atto di G.C. n. 65 del 8.3.2021 avente ad oggetto “Cassa di espansione n. 2 del canale Naviglio, invaso lato est ed opere collegate. Aggiornamento del quadro di riparto degli oneri afferenti i comparti urbanistici appartenenti al bacino imbrifero, finalizzato all'avvenuto aggiornamento della progettazione dell'opera idraulica, finalizzato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale delle risorse necessarie a garantire la realizzazione dell'intervento di tutela idraulica del territorio”:

- È stata effettuata la suddivisione dei costi necessari per la realizzazione della suddetta cassa di espansione fra i soggetti attuatori delle previsioni di trasformazione urbanistica ed i proprietari degli insediamenti appartenenti all’ambito di competenza idraulica;
- È stato stabilito che i soggetti attuatori dei nuovi interventi non ancora convenzionati, tra i quali il sub ambito 27 S2.A, debbano concorrere al finanziamento dell’opera attraverso l’assunzione dell’obbligazione di competenza nell’ambito della convezione attuativa connessa al relativo intervento garantendone l’importo con la presentazione di idonee garanzie, ovvero attraverso il versamento delle somme dovute, sulla base di successive e più puntuali determinazioni operative che i Settori tecnici competenti del Comune stabiliranno di concerto con il Consorzio di Bonifica in ragione dei tempi e delle modalità attuative dell’opera idraulica;

La convenzione urbanistica del sub ambito 27 S2.A pone a carico del soggetto attuatore il pagamento della quota parte di quanto dovuto per la realizzazione della cassa di espansione e specifica che tale onere dovrà essere corrisposto alla stipula della convenzione stessa.

VERIFICATO CHE:

Nelle more della realizzazione della Cassa di espansione n. 2 del canale Naviglio è comunque necessario risolvere la situazione di degrado idraulico – idrologico del territorio a valle, attraverso la realizzazione di una soluzione temporanea da realizzarsi prima dell’entrata in

funzione effettiva dello scarico di tale intervento, secondo modalità concordate con il Consorzio di Bonifica.

VERIFICATO ALTRESÌ CHE:

L'attuazione del comparto è subordinata al pagamento del contributo straordinario, di cui all'art. 30 comma 3 lettera f) della L.R. 15/2013 (attuativo dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR n. 380/2001), che verrà utilizzato per la realizzazione di opere avente interesse pubblico da crearsi nel contesto in cui ricade l'intervento;

RILEVATO CHE

La scheda tecnico normativa di POC dedicata al sub ambito 27 S2.A - via Paradigna di tipo produttivo", reca al proprio interno le prescrizioni e le disposizioni oggetto del presente Accordo riguardanti la realizzazione dei contenuti urbanistico-territoriali di qualità, nonché le condizioni di gestione ambientale di qualità, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002 n. 1238.

Tali prescrizioni e disposizioni sono altresì state recepite dal PUA relativo al sub ambito di cui trattasi.

La procedura di variante al POC per l'inserimento dell'area di trasformazione soggetta a piano urbanistico attuativo di iniziativa privata e denominata 27 S2.A- via Paradigna di tipo produttivo, ha garantito la massima pubblicità del procedimento;

CONSIDERATO CHE

Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo l'Amministrazione Comunale intende dare attuazione al sub ambito 27 S2.A via Paradigna di tipo produttivo;

RICHIAMATI

Gli atti di Consiglio Comunale n.173 del 30/09/2004 e n. 75 del 29.04.2005 di approvazione delle Varianti al PSC per l'inserimento di nuove aree di trasformazione, tra le quali si conta l'introduzione di due aree produttive soggette a scheda norma "C8 – Strada Traversante Paradigna" e a scheda norma "C9 – Asolana-Paradigna", appartenenti entrambe all'ambito produttivo di rilievo sovracomunale individuato dal PSC e da attuarsi con le caratteristiche delle APEA, a cui appartiene anche il sub ambito 27 S2.A;

L'accordo territoriale, sottoscritto in data 16/01/2006 da Comune e Provincia di Parma ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. 20/2000 e ss., finalizzato alla attuazione come APEA delle sopra

menzionate aree di trasformazione soggette a scheda norma C8 e C9 e di cui il presente accordo costituisce integrazione;

L'accordo di pianificazione finalizzato all'inserimento di ambiti commerciali di interesse sovracomunale, sottoscritto in data 17/10/2006 da Comune e Provincia di Parma ai sensi dell'art.14 della L.R. 20/2000 e ss.mm., che ha avviato un percorso di pianificazione articolato e complesso ed ha esplicitato, tra gli altri, l'impegno a potenziare gli assi infrastrutturali interessati da nuovi insediamenti commerciali, in particolare a realizzare l'asse viario di collegamento tra la SP Parma-Mezzani e la SP 62R della Cisa;

Gli atti di Consiglio Comunale nn. 48 e 49 del 27/03/2007 di approvazione rispettivamente del progetto di PUA di iniziativa privata relativo alla scheda norma D11 e la variante al POC connessa all'attuazione del PUA relativo alla scheda norma C5 Spip, i cui soggetti attuatori si sono impegnati al versamento di un contributo finanziario volto alla realizzazione dell'asse viario di collegamento tra la SP Parma-Mezzani e la SP 62R della Cisa;

L'accordo territoriale, sottoscritto da Comune e Provincia di Parma in data 08/08/2007 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 e ss.mm., finalizzato alla attuazione di aree di trasformazione di natura commerciale , con il quale si rinnova la volontà di realizzare l'asse viario di «collegamento tra la strada SP Parma-Mezzani e la SP 62R comprensiva di rotatoria e di sovrappasso lungo la SP 62R in località Sorbolo», con contributi finanziari garantiti dal soggetto attuatore della scheda norma D11-Strada Paradigna (€2.000.000/00) e dal soggetto attuatore della scheda norma C5 (€750.000/00);

L'atto di Giunta Provinciale n. 759 del 28/8/2008, di approvazione di una bozza d'intesa per la costruzione del suddetto asse viario, da sottoscrivere tra gli enti interessati e i soggetti attuatori dei comparti urbanistici denominati C5 e D11 ;

L'accordo territoriale integrativo attinente all'attuazione della scheda norma D 11-Strada Ugozzolo, sottoscritto da Comune e Provincia di Parma **in data 25/05/2009**, con il quale le due amministrazioni concordano le modalità operative per la realizzazione di «un nuovo asse viario in prolungamento di via Franklin che consenta il collegamento tra la strada SP 72 Parma-Mezzani con la viabilità esistente e connessa alla SP 62R in località Chiozzola, come meglio specificato nelle premesse dell'intesa approvata con atto di Giunta Provinciale n.759 del 29/08/2008» ;

L'atto di Consiglio Comunale n. 107 del 22/9/2009 di approvazione del progetto preliminare del prolungamento di via Franklin e la contestuale adozione di una variante urbanistica al POC e al RUE, nonché del protocollo d'intesa tra Amministrazione provinciale, i Comuni di Parma e di Sorbolo e i soggetti attuatori della scheda norma D11 e della scheda norma C5, specificando quanto già espresso dalla Provincia di Parma con proprio atto 759/2008, ovvero la convenienza

economica di consentire la realizzazione dell'asse viario da parte dei soggetti attuatori della scheda norma D11, in luogo della corresponsione alla Provincia dei contributi fissati per la realizzazione dell'opera;

PRESO ATTO

che per fatti sopravvenuti, il soggetto attuatore dell'area di trasformazione soggetta alla scheda norma D11 non è stato in grado di realizzare l'opera stradale, più volte menzionata, di collegamento tra la strada SP Parma-Mezzani e la SP 62R della Cisa;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22/07/2019 di approvazione dello schema di Accordo Territoriale Attuativo dell'Ambito per attività produttive di rilievo sovracomunale di Sorbolo denominato "APS1", quale area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA), sita nel Comune di Sorbolo-Mezzani, i cui contenuti considerano l'asse di collegamento tra la SP 72 Parma-Mezzani e la SP 62R della Cisa, quale prolungamento di via Forlanini;

la nota prot. 15960 del 17/06/2021 con la quale, alla luce dei fatti sopravvenuti e del tempo trascorso, la Provincia di Parma ha manifestato la disponibilità a contribuire con ulteriori risorse alla realizzazione della strada per un importo pari ad € 900.000,00;

DATO ATTO

che Comune di Parma, Provincia di Parma e Comune di Sorbolo dovranno firmare un protocollo d'intesa con il quale si definiscono le rispettive competenze dei singoli Enti per la realizzazione dell'asse stradale;

VISTI

la Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 *Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*;

la Legge Regionale Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 20 *Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*, e ss.mm.;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

la Deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 2002 n. 1238 sull'approvazione della Direttiva generale sull'attuazione della L.R. relativa alla disciplina della procedura valutazione di impatto

ambientale e delle linee guida generali per la redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA;

la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 13 giugno 2007, n. 118 Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/00, artt. 16 e A-14);

l'art. 26 del Dlgs 112/1998 relativo alle aree ecologicamente attrezzate;

l'art. 15 della L. 241 del 1990 che disciplina gli accordi tra Amministrazioni;

il DPR 380/2001, con particolare riguardo all'art. 16, comma 4, lett. Dter) Contributo per il rilascio del permesso di costruire;

la LR 15/2013, con particolare riguardo all'art. 30, comma 3, lett. F) Oneri di urbanizzazione;

le deliberazioni di Consiglio Comunale n. _____ e Decreto Presidenziale n. _____ aventi per oggetto l'approvazione del presente Accordo.

SI STIPULA E SI SOTTOSCRIVE

ai sensi dell'art. 58 della L. R. 24/2017 e ss. mm. il seguente Accordo:

ART. 1 – CONTENUTI IN PREMESSA

1.1 Le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

2.1 Il presente Accordo ha per oggetto la definizione ed il coordinamento delle condizioni necessarie per l'attuazione del Sub-ambito di trasformazione 27 S2.A quale area ecologicamente attrezzata, cioè area dotata di requisiti finalizzati a minimizzare e a gestire le pressioni sull'ambiente, con l'obiettivo di favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'intera APEA di appartenenza, mirando alla prevenzione dell'inquinamento e a uno sviluppo economico e produttivo sostenibile.

2.2 Il citato Sub ambito di trasformazione 27 S2.A deve, in particolare, mantenere gli standard e soddisfare gli obiettivi di qualità ambientale previsti per le APEA.

2.3 L'Accordo è da intendersi integrativo di quello stipulato in data 16/01/2006 per l'attuazione delle schede norma C8 e C9.

ART. 3 – CONDIZIONI

3.1 L'assetto urbanistico e funzionale all'attuazione del Sub-ambito di trasformazione 27 S2.A è disciplinato dalla omonima scheda tecnico normativa di POC che ne definisce: parametri urbanistici, obiettivi di progetto, dotazioni territoriali, rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici; ne stabilisce gli obblighi attuativi e recepisce, nella Parte III – *Requisiti prestazionali*, le misure necessarie alla mitigazione ambientale dell'intervento, discendenti dall'elaborato di Valsat.

ART. 4 – SODDISFACIMENTO DELLE CONDIZIONI

4.1 La progettazione e la realizzazione dei contenuti urbanistico-territoriali di qualità, esplicitati nella dedicata scheda tecnico normativa di POC, deve essere garantita dal soggetto attuatore mediante l'applicazione di quanto in essa previsto.

ART. 5 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

5.1 L'Amministrazione comunale si impegna affinché il soggetto attuatore del Sub Ambito 27 S2.A si obblighi a realizzare a suo totale carico, nei tempi e nei modi stabiliti con apposito atto convenzionale, le seguenti opere:

- a) Realizzazione di collettore fognario di acque chiare su Via Paradigna fino al collegamento con viale Forlanini;
- b) Realizzazione di collettore fognario di acque nere su Via Paradigna fino all'intersezione tra via Paradigna e via Michele Deriu, a servizio anche degli insediamenti produttivi già insediati e di previsione, nelle aree adiacenti;
- c) Realizzazione di barriere fonoassorbenti di via Versailles, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Colorno e la rotatoria all'intersezione con via Paradigna, oltre a quanto necessario per la sua apertura al traffico;
- d) Rizezionamento stradale di via Paradigna dal limite nord del comparto alla rotatoria posta all'intersezione tra via Paradigna e via Versailles.

5.2 L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre affinché:

- a) Il soggetto attuatore partecipi pro quota, e per quanto di competenza del comparto, alla realizzazione della cassa n. 2 di espansione sul canale Naviglio.
- b) Nelle more della esecuzione della citata Cassa di espansione n. 2 ed opere connesse, il soggetto attuatore realizzi o contribuisca alla realizzazione di una soluzione temporanea concordata con Amministrazione Comunale e Consorzio di Bonifica al fine di non aggravare la situazione di degrado idraulico – idrologico del territorio a valle, da eseguire prima dell'entrata in funzione effettiva dello scarico di tale intervento;

c) Le aree di cessione, generatrici di crediti edilizi, collocate a ridosso dell'asse autostradale e ferroviario siano destinate alla realizzazione di una barriera vegetale finalizzata alla riduzione dei fattori climalteranti, alla diminuzione dell'impatto dell'autostrada e dell'alta velocità sulla qualità dell'aria e del rumore, nonché alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, così come prefigurato dal *master plan* "Kilometro Verde", approvato con atto di Giunta Comunale n. 332 del 14/10/2019;

5.3 L'Amministrazione Comunale si impegna altresì affinché il soggetto attuatore concorra alla spesa per la costruzione del nuovo asse viario di collegamento tra la SP72 Parma-Mezzani e la SP 62R della Cisa per un importo pari a €500.000/00. L'importo citato verrà versato dal soggetto attuatore, quale quota parte del Contributo Straordinario, al momento della stipula della convenzione urbanistica del PUA relativo al Sub ambito 27 S2.

5.4 L'Amministrazione comunale si impegna infine a trasferire all'Amministrazione provinciale il contributo di cui al comma 5.3 non appena il soggetto attuatore lo avrà versato ovvero, in alternativa, a provvedere direttamente con proprie risorse secondo le modalità che verranno stabilite nel successivo protocollo di intesa tra Comune di Parma, Comune di Sorbolo e Provincia di Parma.

ART. 6 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

6.1 L'Amministrazione provinciale si impegna con le proprie strutture operative di riferimento, secondo le modalità che saranno definite in apposita convenzione attuativa tra le Parti, quale aggiornamento degli accordi già in essere con il Comune di Parma relativamente alla realizzazione della strada di collegamento tra la Parma - Mezzani e la SS 62 (*Accordo di pianificazione, sottoscritto in data 17/10/2006*), nonché nel rispetto di tempistiche e priorità definite nella propria programmazione territoriale, nel collaborare al raggiungimento dell'obiettivo di realizzazione del nuovo asse viario di collegamento tra SP72 Parma-Mezzani e la SP 62R della Cisa, facendosi prioritariamente responsabile delle funzioni di Stazione Unica Appaltante.

Letto, approvato e sottoscritto in n. originali alle ore.....del.....

Per la Provincia di Parma
Il Presidente

Per il Comune di Parma
Il Sindaco